

LA PERSONA E I SUOI DIRITTI NELLE NORME SUGLI ABUSI SESSUALI

Introduzione

Ad ogni singolo Vescovo viene affidata una parte del popolo di Dio, cioè, una diocesi (c. 369); in essa il Vescovo esercita il suo munus di pastore con la potestà che l'ordinazione e la missio canonica gli conferiscono (c. 381 §1). Nella sua diocesi, però, lui vive anche in l'unione con tutta la Chiesa universale, giacché non si tratta di un potere assoluto ma sempre esercitato in comunione col Collegio Episcopale.

Alla consapevolezza dell'unione si aggiunge la certezza d'un agire comune. «Quando i Vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo spirito collegiale (affectus collegialis)» [1] e la loro sollecitudine per le altre chiese che ne deriva. Certi problemi, però, oltrepassano i confini della diocesi e le forze dei singoli Vescovi, e spingono questi ultimi a cercare una soluzione comune, specialmente insieme ai Vescovi appartenenti alla propria nazione (CD 37; Ap.S 16) [2].

In genere i Vescovi nella Conferenza Episcopale, esercitano alcuni munera (funzioni) e non la loro potestà. Le Conferenze hanno come funzione quella di prendere decisioni comuni che di per sé non godono della forza né delle leggi emanate dal supremo legislatore né delle decisioni del Vescovo nella propria diocesi. La forza attribuita alle decisioni della Conferenza viene dal fatto che la Sede Apostolica l'ha costituita come organismo decisionale affidandole precise competenze, sulla base della potestà dei singoli Vescovi che la compongono (c. 455 §1, Ap.S. 12), e dalla conferma della stessa Sede Apostolica con la Recognitio delle decisioni prese con una maggioranza di due terzi (c. 455 §2) o eventualmente all'unanimità (Ap.S. 22) [3].

È così che davanti al problema degli abusi sessuali, le differenti Conferenze Episcopali hanno deciso di dare una risposta [4]. Ci siamo chiesti come l'insieme di queste norme affrontino il problema degli abusi sessuali, e quali problemi si presentino alla loro lettura a livello canonico e pastorale.

Certamente non si tratta di un compito facile giacché ogni norma o guida pastorale, rappresenta una cultura diversa, rappresenta un modo differente d'approcciarsi al problema, ma dal confronto delle differenze si possono trovare degli spunti per una riflessione. Il nostro interesse particolare in questo tema è vedere come in ciascuna di esse vengono rispettati i diritti delle persone che intervengono nel lungo e doloroso processo penale per accertare la verità e offrire una risposta giusta al problema degli abusi.

Come premessa dobbiamo dire che in quanto viene qui esposto, viene usato indistintamente il termine «norme», pur consapevoli che in senso stretto lo sono solo quelle emanate dalla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti in quanto hanno ottenuto la recognitio della Santa Sede, mentre le altre sono da considerarsi come proposte pastorali lasciate alla libera applicazione o meno da parte dei singoli Vescovi.

2. Punto di partenza

In genere si può dire che le diverse norme si presentino come la risposta che le Conferenze Episcopali vogliono offrire ai propri concittadini (fedeli e non fedeli) riguardo al problema degli abusi sessuali.



**Damián Guillermo
Astigueta,**
*Full Professor – Ordinario
Professors of the Faculty
of Canon Law
Pontificia Università
Gregoriana
(la città Roma, Italia)*

La Chiesa:

1. riconosce che non si tratta d'un problema nuovo [5] e che ci sono stati realmente degli abusi;

che questi abusi sono stati fatti da sacerdoti, da religiosi ed altre persone ad essa collegati [6], e che questo riconoscimento è già un primo passo per la risoluzione del problema [7];

2. manifesta la propria vergogna e tristezza per i fatti accaduti [8];

3. riconosce la propria responsabilità [9], perché proprio il silenzio e la mancata risposta a questo problema hanno favorito il suo sviluppo e crescita [10];

4. manifesta la sua esplicita condanna di questo tipo d'atteggiamento, come non appartenente né al messaggio del Vangelo né alla dottrina della Chiesa;

5. mostra la solidarietà per la ferita prodotta alle vittime, verso le quali s'impegna con la compassione e l'accoglienza seria del dolore da loro sofferto, consapevole della confusione che provano per i fatti accaduti [11]: questo è necessario perché soltanto mediante la conoscenza dei mali prodotti da questi atteggiamenti si comincerà a creare una coscienza diversa nella Chiesa.

6. la Chiesa è consapevole che un effetto di questi atti è non solo la perdita della fiducia dei fedeli in coloro che hanno commesso il crimine, ma implicitamente anche nella credibilità della Chiesa stessa [12], fiducia che è essenziale per il compito che questa deve svolgere, specialmente nell'ambito educativo [13].

7. cosciente che questi documenti sono già una espressione dell'ascolto delle vittime [14], evidenzia il rischio che possano restare lettera morta se ognuno dei membri della comunità non contribuisce nella lotta contro questa «malattia» [15], che suppone un processo lungo per il quale non bastano i soli buoni desideri [16].

Leggendo tra le righe di queste norme possiamo dire che loro s'inseriscono nella scia aperta già dal Sommo Pontefice di recuperare la credibilità della Chiesa con il riconoscimento delle proprie colpe. Inoltre, evidenziano la necessità di affrontare il problema della mancata risposta delle autorità, che insieme alla ferita occasionata dagli autori dei crimini, ha portato i fedeli a perdere fiducia nella possibilità di trovare non soltanto giustizia, ma anche una risposta nell'accoglienza e nella comprensione [17]. Inoltre, consapevoli dei fatti, pongono l'accento come nel futuro si debbano prevedere delle norme precise che dimostrino una chiara presa di posizione da parte dell'istituzione.

Allora come hanno affrontato le Conferenze Episcopali questo problema? I punti che dobbiamo considerare sono: la materia del delitto in se stessa, gli autori, le vittime, il sistema di prevenzione e i problemi che sorgono dall'insieme delle norme.

3. L'atto in se stesso o la materia

Quando c'interrogiamo sul contenuto base delle azioni che vengono considerate all'interno di queste norme, dobbiamo dire che si tratta di atti esterni che sono contrari al sesto comandamento, cioè, comportamenti sessuali che coinvolgono due persone al di fuori del matrimonio. Il punto di partenza allora è un atto immorale e illecito.

Nel complesso di tutte le norme, nel modo di affrontare la materia del delitto, si possono trovare due gruppi ben definiti: un primo gruppo parla d'abuso sessuale, un secondo, invece, d'abuso sessuale di minorenni o pedofilia [18].

3.1 Abuso in genere

Alcune delle Conferenze Episcopali hanno scelto d'affrontare il problema da una prospettiva ampia, vale a dire, quella dell'abuso sessuale in genere. Tra le varie che abbiamo trovato, la definizione più ampia è quella del Belgio, che rimandando al codice penale dello Stato, comprende «tutte le forme di comportamento verbale, non verbale o corporale di natura sessuale, che il colpevole sa o dovrebbe sapere, che ledono la dignità umana» [19]. Poiché questa legge ha come destinatario la società civile, è ovvio che tenga conto soltanto di quegli

atti che non rispettano la libertà e il consenso delle persone, e per questo ledono il valore della persona che deve partecipare volontariamente a ogni tipo di rapporto sessuale.

Oltre questi due elementi, altre norme prendono in considerazione il rapporto pastorale. Le norme della Svizzera affermano: «Quando un agente pastorale commette degli abusi sessuali con delle persone che chiedono loro consiglio, o che hanno bisogno di loro o da essi dipendono, si tratta allora di sopraffazione o abuso sessuale» [20]. Quelle della Nuova Zelanda intendono l'abuso sessuale soltanto quando è commesso da un chierico all'interno del rapporto pastorale: comprenderebbe «ogni forma d'assalto, molestia sessuale, od altra condotta di natura sessuale che è incoerente con i voti pubblici fatti dal sacerdote o religioso, o con l'integrità del rapporto tra il prete o religioso e la persona nella cura pastorale...» [21].

Così le norme delle Filippine affermano che questo sviluppo sbagliato del rapporto pastorale può comprendere atti fisici, come per esempio il tocco che provoca dispiacere nella persona toccata, un abbraccio troppo prolungato, un bacio sulle labbra quando l'uso normale sia farlo sulle guance, o l'interazione sessuale diretta. Può anche comportare solo atti di comunicazione verbale, oppure facendo regali inappropriati (ad. es. biancheria intima), mostrare materiale pornografico, introducendo dei discorsi di tipo sessuale, commenti suggerenti, raccontare storie di abusi, esperienze, o fare delle proposte sessuali [22].

L'elemento del rapporto pastorale, è di particolare rilevanza giacché riguarda il rapporto che si stabilisce tra una persona a cui è riconosciuta una certa autorità spirituale e morale, e quelli che si rivolgono ad essa cercando aiuto.

Come si può osservare, il fatto che questi atti siano realizzati all'interno d'una situazione speciale, cioè, il rapporto pastorale, qualifica la figura dal punto di vista penale. Perché? Perché all'interno di questo tipo di rapporto, la persona lesionata si trova in una situazione di debolezza, di bisogno, che fa sì che si stabilisca una sorta di cerchio chiuso: da una parte sentirà che ciò che fa non è buono, che non è d'accordo con il Vangelo in quanto è contrario alle leggi della Chiesa, da un'altra, sentendosi accompagnata e accolta dall'agente pastorale (sacerdote, religioso/a, catechista, ecc.) non ha la forza di parlare direttamente della cosa ad altri, perché lo sentirebbe come un tradire la persona che si presenta come quella che ha cura di lei. Così la crescita è senz'altro ferma, e tante volte anche compromessa.

Certamente l'agente pastorale si trova in una situazione di superiorità riguardo alla persona abusata, la quale tenderà a seguire i suoi consigli e indicazioni. In questo senso dobbiamo dire che si tratta di un abuso di potere o abuso della fiducia che lo status conferisce all'autore [23]. Spesso l'agente pastorale inganna la persona assicurando la sua coscienza circa la legittimità degli atti compiuti. In questo senso si può dire che l'abuso sessuale, oltre ad essere una condotta moralmente condannabile, costituisce un tradimento della fiducia che la comunità a riposto nella persona del reo [24].

Proprio per questo ogni tipo di relazione pastorale esclude assolutamente la sessualizzazione della relazione, perché non c'è quella parità personale indispensabile per la crescita delle persone e perché strumentalizza il rapporto facendo sì che si svuoti di senso [25]. Allo scopo di determinare l'atto, non interessa se l'altra persona, se è un adulto, abbia dato il proprio consenso a questi atti. Non importa nemmeno se sia stata questa a provocare l'agente pastorale, perché la sessualizzazione del rapporto di pastorale costituisce un fallimento dello stesso rapporto, per il quale si suppone che l'incaricato sia professionalmente preparato e formato per affrontare i suoi sentimenti e i possibili «transfer» che l'altra persona può fare al suo riguardo [26].

Fin qui l'abuso inteso all'interno del rapporto pastorale. Le norme delle Filippine fanno un'altra distinzione introducendo il rapporto lavorativo: quando le persone hanno tra loro un rapporto di lavoro all'interno della Chiesa, allora si parla di molestie sessuali [27], figura che comprenderebbe ogni tipo di condotta o linguaggio di contenuto sessuale non voluto, il quale comprenderebbe, nella difficoltà di descrivere tutti questi atteggiamenti, fare dei tentativi o proposte sessuali, l'utilizzare parole degradanti per descrivere il corpo proprio o dell'altro, fare delle battute inappropriate o di natura sessuale, vendicarsi del collega che ha rifiutato le

proposte sessuali. Fin qui si potrebbe dire che non esiste differenza con gli abusi commessi da un sacerdote o religioso, tranne che il fatto che l'autore è un impiegato della Chiesa. Ma viene introdotto un altro elemento: offrire dei favori o benefici lavorativi, come una promozione, assegnazione dei compiti, migliori valutazioni, in cambio di favori sessuali [28]. Tenendo conto che queste norme prendono in considerazione soltanto gli atti commessi da chierici, ovviamente l'utilizzazione del rapporto di lavoro come mezzo per «comprare» o per ricattare la vittima, al fine di riuscire nella propria intenzione, mette in evidenza una maggiore gravità nell'atto compiuto.

In questo caso non si tratta soltanto di una lesione dell'integrità della persona, o dell'integrità del rapporto pastorale essenziale per la vita della Chiesa, ma del rapporto d'integrità morale che all'interno della struttura sociale della Chiesa deve essere presente. Se si pensa alle strutture che nella Chiesa sono un mezzo di trasmissione del messaggio del Vangelo come una scuola, un'università, una parrocchia o una curia diocesana, si vede chiaramente il pericolo di creare degli ambienti di peccato, di rapporti malsani, dove invece dovrebbe trovarsi il contrario. Si tratta non soltanto di uno sfruttamento delle persone ma anche delle strutture.

Se nel caso degli abusi all'interno del rapporto pastorale la vittima viene sfruttata nel suo bisogno da un'altra, nel caso del rapporto di lavoro, la persona viene piegata nella sua volontà, nella sua libertà, e perciò nella sua dignità, in un certo senso attraverso le strutture della Chiesa [29].

3.2 *Pedofilia*

Non tutte le norme stabiliscono cosa s'intende per pedofilia rimandando all'uso comune del termine e spostando l'interesse sulla procedura [30]. Ci sono due punti da determinare al riguardo, almeno nella loro portata: cosa s'intende per minore e cosa s'intende per pedofilia o abuso sessuale di un minore.

In genere le norme intendono per pedofilia ogni rapporto con un minore ma senza fare riferimento ad un'età specifica. In parte perché è quasi universalmente ammesso che per minore si intende la persona di meno di 18 anni, come d'altronde fa il c. 97 §1. Inoltre sebbene il c. 1395 §2 faccia riferimento ai 16 anni, questa età è stata elevata a 18 anni dalle norme per i delitti più gravi [31], alla quale sembrano fare riferimento le diverse norme.

Ci sono alcune norme che mettono in evidenza una distinzione da fare. Le norme delle Filippine, per esempio, presentano la distinzione tra pedofilia (abuso sessuale con persone impuberi, meno di 13 anni) ed efebofilia (con minori tra 13 e 18 anni) [32].

Questa distinzione, che al momento di determinare l'abuso di minori non ha importanza, l'assume nel momento di determinare il grado di profondità del problema del reo. Affermano le norme della Germania:

L'abuso sessuale di minorenni può avere cause diverse. Non ogni caso è riconducibile a tendenze pedofile o efebofile. Una diagnosi deve essere in ogni caso differenziata. Per la mancata conoscenza dei contesti dell'a.s. di minorenni spesso si è reagito in modo inappropriato... Oggi è chiaro che la pedofilia è un disturbo sessuale che secondo la tendenza non è strutturalmente cambiabile e la tendenza efebofila lo è solo in parte [33].

Riguardo a cosa s'intende per abuso sessuali di minorenni, le norme hanno una differente portata. Le norme degli Stati Uniti d'America fanno riferimento ad un atto esterno qualificato oggettivamente come violazione grave del sesto comandamento con un minore [34].

Altre, come quella dell'Inghilterra esprimono un concetto più generale: «...Il rapporto malsano e/o lo sfruttamento di un bambino o minore attraverso la negligenza o attraverso la molestia fisica, emotiva o sessuale» [35]. È particolarmente interessante questa definizione per le conseguenze possibili che sorgono dalla negligenza. Certamente le norme dell'Inghilterra prendono in considerazione come soggetto soltanto un membro del clero, un religioso o un membro del personale laico della Chiesa [36], ma includono come parte della figura penale la negligenza (che sarà sempre almeno malsana) tutti quelli che hanno l'obbligo di curare dei minori. Secondo a questo criterio, se un parroco non avesse sufficiente attenzione verso i

bambini che navigano in internet col computer della parrocchia, potrebbe essere accusato d'abuso [37].

Si potrebbe pensare che la negligenza o trascuratezza si debba capire in rapporto con lo sfruttamento, ma il testo utilizza una doppia congiunzione che mette in riferimento questo atteggiamento anche con il rapporto malsano. Se il testo fosse capito così, allora il campo d'applicazione sarebbe molto ampio, riconoscendo come unico limite il soggetto determinato nella stessa legge: sacerdoti, religiosi ed altri impiegati della Chiesa.

Altre norme, come quella dell'Irlanda, offrono una descrizione molto più dettagliata. In primo luogo riconoscono che, essendo una definizione che non include tutte le offese sessuali possibili, desiderano offrire una cornice all'interno della quale trovare un criterio per giudicare gli atti che interessano lo scopo della legge. La norma distingue negli atti due grandi gruppi. Il primo gruppo, che evidenzia l'intenzionalità dell'autore, sembra sottolineare una certa deviazione sessuale che utilizza il bambino per avere piacere:

I) toccare intenzionalmente il corpo di un bambino con lo scopo di raggiungere una stimolazione sessuale o la gratificazione sessuale del bambino o della persona;

II) masturbazione intenzionale alla presenza di un bambino;

III) esposizione intenzionale degli organi sessuali di una persona o alcun altro atto sessuale compiuto intenzionalmente alla presenza di un bambino allo scopo di ottenere la stimolazione sessuale o la gratificazione dell'adulto o come espressione di aggressione, o di minaccia o d'intimidazione verso il bambino.

Un secondo gruppo comprende lo sfruttamento del bambino, vale a dire, la sua utilizzazione come «oggetto commerciale» dove la persona che interviene lo fa come intermediario tra il minorenne e altre persone, ottenendo così un beneficio in denaro:

IV) Sfruttamento sessuale, il quale comprende il permettere, incoraggiare o costringere un bambino a sollecitare o prendere parte in prostituzione o altri atti sessuali sopra indicati, con l'accusato o alcun'altra persona o persone, animali o cose o prendendo parte alla registrazione (su videocassetta, un film, audiocassetta o l'altro materiale provvisorio o permanente), posando, modellando o compiendo qualche atto che comporti l'esposizione del corpo di un bambino allo scopo di gratificazione sessuale di un pubblico o allo scopo di compiere altri atti sessuali sopra indicati nei paragrafi (I) e (III) [38].

Una terza definizione ci offre un altro elemento che può servire per stabilire un sottogruppo all'interno degli abusi. Le norme della Conferenza Episcopale del Canada (abbiamo utilizzato la versione in francese) non parlano d'abusi ma di violenza sessuale:

Ogni contatto od ogni interazione tra un bambino ed un adulto, quando il bambino serve da oggetto di gratificazione sessuale per l'adulto. Un bambino è vittima d'aggressione sessuale indipendentemente dal fatto che sia apparentemente stato costretto o meno a partecipare, che ci sia stato o no un contatto fisico o genitale, che l'attività sia stata iniziata o non dal bambino, che l'attività abbia avuto o non degli effetti apparentemente nocivi [39].

Ogni contatto sessuale con un bambino è un'aggressione, perché va contro la logica naturale del contatto sessuale, dove due persone possono interagire in pari condizioni di libertà [40]. Il minorenne non è in pari condizioni di libertà e per questo risulta sempre danneggiato in questi rapporti, che, fondamentalmente compromettono il suo normale sviluppo come adulto [41].

Questo vale anche quando sia il bambino a prendere l'iniziativa, perché suppone sia l'effetto d'una deviazione, frutto probabilmente di altre situazioni precedenti, sia la presenza della volontà d'una terza persona che domina la sua libertà [42]. Appare chiaro lo stato di vulnerabilità del bambino, per questo in tanti paesi il contatto sessuale con bambini viene considerato sempre una violazione e punito come tale. Tanto più quando l'aggressore è la persona a cui viene affidato il minore proprio col compito di educarlo o aiutarlo; il che rende l'atto ancora più bruttale, perché si basa sull'inganno delle aspettative e il tradimento della fiducia [43].

4. L'autore

4.1 Identificazione dell'autore

Riguardo a chi può essere l'autore dell'abuso sessuale, le norme più o meno sono d'accordo. In genere si può dire che si considera come autore possibile il sacerdote, sia questo secolare o un religioso. Dobbiamo però distinguere una gradazione nell'organizzazione del materiale partendo dalle norme più ristrette a quelle che includono più generi di persone [44].

a) Preti e diaconi. Se si parte dalle norme più specifiche dobbiamo cominciare con quelle che mettono al centro del problema i preti e i diaconi, vale a dire, non sono soggetti a queste norme altre persone nella Chiesa. In questa prima categoria si trovano le norme della Francia, dell'Irlanda e degli Stati Uniti d'America.

Le norme della Francia, (che solo sono una dichiarazione), distinguono la responsabilità dei Vescovi, per quanto riguarda l'affrontare il problema, dalla figura dei preti come autori del delitto [45].

Nello stesso senso, le norme dell'Irlanda fanno riferimento ai preti, oltre che ai religiosi [46].

Molto chiare sono invece le norme degli Stati Uniti d'America, che tra l'altro sono le uniche che nominano i diaconi. L'insieme delle norme è introdotto dalla generica determinazione degli abusi commessi da sacerdoti, diaconi o dal personale della Chiesa come sono gli impiegati o i volontari (Essential norms), oppure da qualsiasi persona che agisce in nome della Chiesa (Charter) [47].

A partire da questo si potrebbe pensare che le norme sarebbero applicate a tutte le categorie di fedeli nella Chiesa ma si tratta soltanto di un riferimento generico per assicurare i fedeli che tutti saranno esaminati. I due documenti degli Stati Uniti, di fatto, prendono in considerazione soltanto gli abusi commessi da preti e diaconi [48].

Certamente quando si parla solo di preti, s'esclude qualsiasi interpretazione ampia o analogica.

In questi casi si vede chiaramente come si sia cercato di determinare come soggetti quelli che han-no ricevuto l'Ordine sacro, che però non siano Vescovi. La domanda che sorge è che succederebbe nel futuro se un Vescovo fosse trovato colpevole di un delitto d'abuso sessuale? Certamente da queste norme non verrà alcuna soluzione, e si dovranno seguire le norme comuni della Congregazione per la Dottrina della Fede.

b) Chierici e religiosi. Troviamo altre norme che trattano dei chierici e dei religiosi. Quando si parla di chierico, s'intende chi ha ricevuto l'Ordine Sacro, vale a dire, il diacono, il sacerdote e il Vescovo (cc. 207 §1, 1008 e 1009 §1).

Per religioso s'intende un membro «di un istituto religioso o d'una società di vita apostolica riconosciuta dalla Chiesa Cattolica» [49] che in quegli istituti «hanno pronunciato i loro voti pubblici e vivono in comunità come fratelli e sorelle» [50]. Seguendo la logica del c. 207 §2 nella categoria di chierico sono inclusi anche i religiosi preti, perciò quando si parla di religiosi si allude a quelli che non sono preti, includendo uomini e donne [51].

Un po' confuse sono le norme della Germania, che utilizzano il termine Geistliche che è un termine generico, ma traducibile piuttosto per sacerdoti [52].

Due sono le conferenze che considerano la possibilità reale che un Vescovo sia coinvolto in una denuncia per abusi sessuali: Filippine e Inghilterra. In questa categoria sono compresi coloro che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, indipendentemente che siano ancora in carica o no, che risiedano nella propria diocesi o in un'altra. Secondo le prime norme, la denuncia sarà presentata al superiore immediato, in pratica la Santa Sede, rappresentata dal Nunzio Apostolico, il quale convocherà un coetus ad hoc formato dal presidente della Conferenza Episcopale, il capo della Commissione per il clero e il Comitato per i Vescovi, e d'altre persone, per aiutare il Nunzio stesso [53]. Secondo le norme dell'Inghilterra, la procedura è uguale a quella degli altri accusati, col dovere d'informare il Nunzio Apostolico [54].

c) Agenti pastorali, volontari e impiegati. In questo gruppo troviamo diverse nomenclature. In primo luogo le norme che parlano, senza distinguere, di personale della Chiesa, facendo riferimento al rapporto col corpo della Chiesa la quale «comprende tutti i chierici, membri degli Istituti religiosi e ogni altra persona giuridica, gruppo, organizzazione od associazione, incluse le organizzazioni autonome di laici che sono considerate generalmente come parte della Chiesa» [55].

In questo stesso senso, le norme della Svizzera, che parlano degli Agenti pastorali, includono, nonostante il riferimento all'ambito pastorale, tra questi anche i collaboratori ecclesiali che non sono propriamente degli agenti pastorali (assistenti sociali, responsabili dei giovani, sagrestani, segretari, ecc.) [56].

Le norme del Belgio parlano di Collaboratori pastorali, comprendendo tutti quelli nominati dalla Chiesa per una funzione pastorale territoriale (parrocchia) o specializzata (ad.es. pastorale giovanile) [57]. In questa categoria sono compresi i preti e diaconi diocesani, gli assistenti parrocchiali ed altri animatori laici con responsabilità pastorale, i membri degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica [58]. La differenza si trova nel fatto che queste ultime norme non prendono in considerazione gli impiegati in una istituzione della Chiesa che non abbiano un rapporto pastorale ma soltanto lavorativo.

4.2 Doveri e diritti degli accusati

In questa sezione vogliamo studiare i doveri e i diritti che hanno le persone che sono state denunciate all'autorità per aver abusato sessualmente di una persona, mentre ancora non si è provata la loro colpevolezza. Dobbiamo distinguere due situazioni diverse: il tempo del sospetto e il tempo dell'accusa.

Il primo inizia nel momento in cui una persona presenta la denuncia e il soggetto contro il quale si è fatta richiesta non ha ancora ricevuto la notifica. Ogni denuncia va ascoltata con cura, ma si deve evitare di seguire ogni possibile voce e si deve tenere in conto con prudenza le denunce fatte anonimamente [59]. È molto importante valutare il peso della denuncia fatta, perché non sempre è vera e perché il processo innescato mette a rischio la buona fama del denunciato e può produrre un danno irreparabile [60]. Nel caso in cui si dia inizio all'indagine, per evitare la possibile fuga di notizie, l'investigazione non dovrà essere contraddittoria, in modo da evitare che lo stesso colpevole possa inquinare le prove [61]. È importante che il superiore, o chi farà l'inchiesta, prima s'informi sulla natura dei doveri della persona accusata, così come delle vere intenzioni del denunciante [62].

Nel tempo dell'accusa, il primo diritto che appare evidente è il diritto alla difesa. Questo diritto si concretizza nel diritto a ricevere la notifica dell'accusa presentata contro di lui [63]. Ovviamente questo suppone di conoscere anche la natura dell'atto di cui si viene accusati e, se non ci fosse nulla in contrario, l'identità del denunciante. Sebbene possa sembrare ovvio, l'accusato ha il diritto d'essere informato sui suoi diritti, di rimanere in silenzio, e di respingere le accuse anche iniziando un processo canonico [64].

Consequente al diritto alla difesa, e collegato con la presunzione d'innocenza, è il diritto ad avere le stesse possibilità dell'altra parte, come il conoscere tutto ciò che la parte denunciante ha detto dei fatti [65]; o avere le stesse possibilità di ricorso contro le decisioni dall'autorità [66].

Parte importante del diritto alla difesa è la possibilità dell'assistenza: legale (sia civile che canonica), spirituale (sacramentale) e psicologica [67].

La presunzione d'innocenza, che si trova alla base del diritto d'essere trattato come innocente, richiede che ci sia la possibilità reale che la presunzione sia concretizzata pienamente. Questo avviene nel diritto ad essere ascoltato dai superiori [68], oppure nel diritto a non essere punito sulla base della denuncia senza un'inchiesta e un processo giusto [69].

In questo senso, crediamo sia importante mettere in risalto il diritto dell'accusato al doppio processo parallelo. In alcuni paesi la denuncia civile è un obbligo, e questo viene stabilito dalle stesse norme ecclesiastiche [70], alcune delle quali prevedono la sospensione dell'investigazione canonica mentre è in corso l'inchiesta civile per non interferire con essa [71].

Questo però, non solleva all'autorità ecclesiale dalla responsabilità di condurre un processo indipendente dal risultato del processo civile. Indipendente non soltanto riguardo alla innocenza o meno, ma anche nel non prendere misure canoniche in base alla decisione civile [72].

Gli fonti:

1. GIOVANNI PAOLO II, Motu proprio *Apostolos suos*, 1 settembre (1998) 457-461; EV/17-808-850, 829.

2. Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Cinisello Balsamo-Roma, 20003, 645.

3. Cf. G. GHIRLANDA, «Il M.p. *Apostolos suos* sulle Conferenze dei Vescovi», in *Periodica* 88 (1999) 609-657.

4. Le norme che abbiamo presso in esame corrispondono alle Conferenze di: Stati Uniti d'America, Canada, Cile; Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Svizzera; Australia, Nuova Zelanda e Filippine. Alcune di queste norme sono state prese dall'internet, perciò si può dire che sono pubbliche.

5. Cf. CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF THE PHILIPPINES, *Pastoral Guidelines on sexual abuses and misconduct by the Clergy*, 01/09/2003, Par. 3.

6. «The Church in the United States is experiencing a crisis without precedent in our times. The sexual abuse of children and young people by some priests and bishops, and the ways in which we bishops addressed these crimes and sins, have caused enormous pain, anger, and confusion. Innocent victims and their families have suffered terribly. In the past, secrecy has created an atmosphere that has inhibited the healing process and, in some cases, enabled sexually abusive behaviour to be repeated». UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Charter for the Protection of Children and Young People (Revised Edition)*, [<http://www.USA.org/bishops/charter.htm>], Proemio. «As bishops and leaders of religious institutes of the Catholic Church in Australia, we acknowledge with deep sadness and regret that a number of clergy and religious have sexually abused children, adolescents and adults who have been in their pastoral care. To these victims we offer our sincere apology». AUSTRALIAN CATHOLIC BISHOP'S CONFERENCE AND AUSTRALIAN CONFERENCE OF LEADER OF RELIGIOUS INSTITUTES, *Towards Healing Principles And Procedures In Responding To Complaints Of Sexual Abuse Against Personnel Of The Catholic Church In Australia* December, 1996, [<http://www.catholic.org.au>] Introduction

7. «Amettre la matérialité des faits et reconnaître le mal cause aux victimes est une première étape», CONFERENCE EPISCOPAL DU BELGIQUE, *Traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans l'esercise de Relations pastorales*, 22/02/2000 [<http://www.catho.be/confep/documents/Abus2.html>], Préambule.

8. «We express our shame an sorrow that such incidents of abuse have occurred». IRISH CATHOLIC BISHOP'S ADVISORY COMMITTEE ON CHILD SEXUAL ABUSE BY PRIESTS AND RELIGIOUS, *Child Sexual Abuse: Framework for a Church Response*, Dublin 1996, 9.

9. «La responsabilité de l'évêque, en ce domaine, est à la fois claire et délicate... Nous tenons à redire notre volonté de veiller avec soin à ce que de tels actes ne se produisent pas, ne se reproduisent plus». CONFERENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, *Assemblée plénière*, Lourdes 4-10 novembre 2000 [<http://www.cef.fr/catho/actus/txtoffic/2000/text20001109pedophilie.php>]. «As bishops, we acknowledge our mistakes and our role in that suffering, and we apologize and take responsibility for too often failing victims and our people in the past. We also take responsibility for dealing with this problem strongly, consistently, and effectively in the future». USA, *Charter for the Protection*, Proemio

10. Cf. AUSTRALIA, Part One, Par. 6.

11. Cf. AUSTRALIA, Part One, Par. 5; CONFERENCE DES EVEQUES SUISES, Abus sexuels dans le cadre de la pastorale. Directives a l'intention des diocèses, Fribourg, 05/12/2002, [<http://www.kath.ch/sbk-cescvs/hirtenbriefe.php?sprache=f>], 3.

12. Cf. DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, Zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, Fulda, den 26. September 2002 [<http://dbk.de>] Einführung. Nello stesso senso: «Low morale, a sense of isolation, confusion, pain and anger are being experienced in the Church community». IRLANDA, 9.

13. «The entire Church, especially the bishops and leaders of religious institutes, needs to foster an atmosphere where education, honesty, justice, mutual trust and Christian love overcome silence, ignorance and minimization», FILIPPINE, par. 4.

14. Cf. CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF ENGLAND AND WALES, Child Abuse: Pastoral And Procedural Ghidelines, 1994 , Preface. Questa conferenza ha già pubblicato un altro documento il cui nome è Review On Child Protection In The Catholic Church In Inghilterra And Wales, 2001, [<http://217.19.224.165/frameset.htm>].

15. Cf. AUSTRALIA, Introduction.

16. Cf. CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU CANADA, De la souffrance a l'Esperance. Rapport du comite ad ho de la CECC su le cas d'agression sexuelle, [http://www.cecc.ca/Files/De_la_souffrance.pdf], Ottawa 1992, 8.

17. Credo sia importante chiarire che le norme non hanno come «pubblico» soltanto i fedeli nella Chiesa, ma anche i concittadini che in qualche maniera risultano scandalizzati da questi delitti.

18. Nel primo gruppo sono incluse le norme d'Australia, Belgio, Filippine, Svizzera e Nuova Zelanda [NEW ZEALAND CATHOLICS BISCHOPS CONFERENCE AND THE CONGREGATIONAL LEADERS CONFERENCE OF AOTEAROA, A path to healing – Te houhanga Rongo. Principles and Procedures in responding to complaints of sexual abuse by Clergy and Religious of the Catholic Church in New Zealand, 2001, (<http://www.catholic.org.nz/healing..htm>)]. Nel secondo invece, le norme del Germania, Francia, USA, Canada, Cile [CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, Comunicado de prensa sobre la actitud de la Iglesia Católica en Chile ante los abusos contra menores cometidos por un clérigo o un religioso, CECH 126/2003, Punta de Tralca 25/04/2003] Inghilterra e Irlanda.

19 «...toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la "dignité humaine"». BELGIO, art. 2, nota 2.

20 «Lorsqu'un agent pastoral commet des actes sexuels avec des personnes qui lui demandent conseil, ont besoin d'aide ou dépendent de lui, il s'agit d'exploitation sexuel ou d'abus sexuel». SVIZZERA, 1.1.

21 «Sexual abuse includes any form of criminal assault, sexual harassment, or other conduct of a sexual nature that is inconsistent with the public vows taken by a priest or religious, with the integrity or the relationship between a pries or religious and a person in their pastoral care...». AUSTRALIA, 2. Nello stesso senso le norme della Nuova Zelanda sono molto strette in quanto non comprendono gli atti commessi da altri non chierici. NUOVA ZELANDA, 2.3.

22 «Either sexual exploitation or sexual abuse can include physical contact from the Church leader such as: sexual touch or other intrusive touching (i.e. tickling, wrestling or other physical contact) that causes uneasiness or discomfort in the one touched; an inappropriate gift (such as lingerie); a prolonged hug when a brief hug is customary behaviour; kissing on the lips when a kiss on the cheeks would be appropriate; showing sexually suggestive objects of pornography; sexual intercourse, anal or oral sex. Sexual exploitation or sexual abuse can also include verbal behaviour such as: innuendo or sexual; talk and text messaging; suggestive comments; tales of sexual exploits, experiences or conflicts, making sexual propositions». FILIPPINE, Par. 13, B. Una descrizione abbastanza dettagliata ci si trova in INGHILTERRA, Child Abuse, Appendix 2-3.

23. Cf. «Sexual abuse is any conduct of a sexual nature that is inconsistent with the public commitment to celibacy and duties and responsibilities of clerics and/or religious and which involves an abuse of power or status». NUOVA ZELANDA, 2.3. È da notare che erroneamente si parla di voto anche riguardo ai preti. I chierici fanno un promessa di celibato non un voto. Cf. G. GHIRLANDA, «celibato e adozioni di minorenni», 390-399 (cf. nt 138).

24. Cf. NUOVA ZELANDA, Part one 6-9; IRLANDA, Chapter I, II; INGHILTERRA, Child abuse, Part One, n. 3.

25. Cf. FILIPPINE, Par. 9. SVIZZERA, 1.1.4.

26. In questo senso si vede l'interessante sviluppo presentato per le norme della Svizzera. Cf. SVIZZERA, 4-7.

27. Cf. FILIPPINE, Par. 13.

28. «Sexual Harassment generally refers to unwanted sexualized conduct or language between co-workers in the church setting... Making unsolicited sexual advances and propositions; using sexually degrading words to describe an individual or his/her body; telling inappropriate or sexually related jokes; retaliating against a co-worker who refuses sexual advances; offering favours or employment benefits; such as promotions; favourable performance evaluations; favourably assigned duties or shifts; recommendations; etc. in exchange for sexual favours». FILIPPINE, Par. 13, A.

29. Si potrebbe dire che questa prospettiva dell'abuso sessuale come abuso di potere, aiuta a superare il collegamento stabilito dall'opinione pubblica con il celibato sacerdotale.

30. Cf. le norme del Cile e la Germania.

31 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Litterae apostolicae motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30/4/2001, AAS 93 (2001) 737-739, art. 4.

32 Cf. FILIPPINE, Par. 12. Si veda anche SVIZZERA, Abus sexuel, 18, che determina l'età tra 14 e 17 anni. Aggiunge quest'ultimo: «On parle de pédophilie lorsque des fantasmes intenses excitant la sexualité, des besoins ou comportements sexuels impulsifs, répétitifs pendant une durée d'au moins six mois, ont pour objet des actes sexuels avec un enfant prépubère ou des enfants (généralement de 13 ans ou plus jeunes)». IBIDEM.

33 «Sexueller Missbrauch Minderjähriger kann unterschiedliche Ursachen haben. Nicht jeder Fall ist auf eine pädophilie oder ephebophile Neigung zurückzuführen. Eine Diagnose muss in jedem Fall differenziert erfolgen. Aus fehlenden Kenntnissen über die näheren Zusammenhänge sexuellen Missbrauchs Minderjähriger wurde häufig unangemessen reagiert. Im Blick auf die Opfer bedauern wir dies zutiefst. Heute steht fest, dass Pädophilie eine sexuelle Störung ist, die von der Neigung her strukturell nicht abänderbar ist und ephebophile Neigung als nur zum Teil veränderbar gilt». GERMANIA, Einführung.

34. Cf. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, Essential Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons Approved by the Congregation for Bishops, December 8, 2002 [<http://www.nccbuscc.org>], Preamble.

35. «The ill treatment and / or exploitation of a child or young person whether through neglect or through physical, emotional or sexual molestation». INGHILTERRA, Anex one. L'attuale regolamento rimanda alle norme precedenti, che dicevano «...all the ways in which a child's normal development is hindered or damaged by other people». Un po' più avanti «There are many forms of sexual abuse ranging from looking, exposing, touching and fondling, to full genital penetration. Sexual abuse of a child includes revealing indecent material such as pornography to the child or using the child as a subject o indecent productions. Sexual abuse includes obscene language or terminology, or the misguiding of a child by suggestion and indecent provocation of any kind». Ancora, questo documento definisce ciò che intende per negligenza: «The persistent or severe neglect of a child, or the failure to carry out important aspects of care, resulting in the significant impairment of the child's health or development, including non organic failure to thrive». IBID, Child Abuse, Part one: What's child abuse?, III.

36. Cfr. INGHILTERRA, Review on Child protection, Executive summary, 5.

37. Se portiamo quest'esempio all'interno della famiglia, un genitore che per un problema morale (no gli importa di ciò che succede a suo figlio), o di lavoro (non ha tempo) non avesse sufficiente cura di ciò a che può succedere a suo figlio che naviga per internet, potrebbe essere accusato d'abuso sessuale di un minore.

38. «The definition, while not inclusive of all sexual offences, clearly outlines the behaviour with which this document is concerned. I) Intentional touching of the body of a child for the purpose of the sexual arousal or sexual gratification of the child or the person; II) intentional masturbation in the presence of a child; III) intentional exposure of the sexual organs of a person or any other sexual act intentionally performed in the presence of a child for the purpose of sexual arousal or gratification of the older person or as an expression of aggression, threat or intimidation towards the child and IV) sexual exploitation, which includes permitting, encouraging or requiring a child to solicit for or to engage in prostitution or other sexual acts as referred to above with the accused or any other person, persons, animal or thing or engaging in the recording (on video-tape, film, audio-tape or other temporary or permanent material), posing, modeling or performing of any act involving the exhibition of a child's body for the purpose of sexual gratification of an audience or for the purpose of any other sexual act referred to in subparagraphs (I) and (III) above». IRLANDA, 20.

39. «Tout contact ou toute interaction entre un enfant e un adulte, lorsque l'enfant sert d'objet de gratification sexuelle pour l'adulte. Un enfant est victime d'agression sexuelle indépendamment du fait qu'il ait ou n'ait pas été apparemment contraint a participer, qu'il y ait eu ou non un contact physique ou génital, que l'activité ait été amorcée ou non par l'enfant, que l'activité ait eu ou non des effets apparemment nocifs». CANADA, 18. Nella nota di questa definizione viene chiarito che questo concetto non implica necessariamente la aggressione fisica. Cf. IBIDEM.

40. «Any form of sexual behaviour with a minor, whether child or adolescent, is always sexual abuse. It is both immoral and criminal». AUSTRALIA, Part one, 2.

41. «Sexual abuse may be defined as the involvement of dependent, developmentally immature children and adolescents in sexual activities that they do not fully comprehend, are unable to give informed consent to, or that violate the social taboos of family roles». INGHILTERRA, Child Abuse, Appendix 4.

42. Nello stesso senso si veda INGHILTERRA, Child Abuse, Part one: What's child abuse? III.

43. È particolarmente interessante nelle norme delle Filippine, l'equiparazione dell'adulto in situazione di bisogno con quella del minore, riservando il termine sfruttamento sessuale per gli atti di contenuto sessuale all'interno della cura pastorale, e gli abusi sessuali ut sic, quelli fatti con un minore o un adulto vulnerabile. FILIPPINE, Par. 13, B.

44. Il criterio utilizzato è il principio dell'interpretazione stretta per delle leggi penali (c. 18), tenendo presente la difficoltà di tradurre i termini da altre lingue.

45 «Lorsque l'agresseur est un prêtre, il y a une double trahison ... La responsabilité de l'évêque, en ce domaine, est à la fois claire et délicate. Il ne peut ni ne veut rester passif, encore moins couvrir des actes délictueux.... Les prêtres qui se sont rendus coupables d'actes à caractère pédophile doivent répondre de ces actes devant la justice». FRANCE, Assemblée plénière.

46. Cf. IRLANDA, 15.

47. Cf. USA, Essential Norms e ID. Charter for the Protection, art. 1. Nella conclusione di questa ultima norma troviamo il riconoscimento che anche i Vescovi sono stati coinvolti negli abusi sessuali. Cf Charter for the Protection, Conclusion.

48. Cf. USA, Essential Norms, 2, 36, 9, 10 e 12; ID. Charter for the Protection, art. 5. Le precedenti guide dell'Inghilterra avevano questa formulazione: «In the case of a cleric (for example, a deacon or priest) being found guilty of child abuse...». INGHILTERRA, Child abuse, Chapter two, 3, III. Certamente è Chiara qui la distinzione all'interno del termine chierico tra prete e Vescovo.

49. «Par.7. In the terminology of the Church, clergy or cleric refers to those who, having received Holy Orders, have been mandated to perform public and official ministry within and in the name of the Church. They are the deacons, priests and bishops ... ». FILIPPINE, Par 7. «2.12 Cleric refers to any person who has been ordained to the diaconate and incardinated into a diocese or religious institute or society of apostolic life». NUOVA ZELANDA, 2.12 e 2.17. Risulta interessante che le norme della Nuova Zelanda, quando danno la definizione di chierico e di religioso, includano espressamente i seminaristi e i religiosi in formazione. Cf. IBID. 2.12 e 2.17. Le norme del Cile parlano soltanto di chierici e religiosi senza offrire una definizione. Cf. CHILE, Comunicado de prensa.

50. «Religious are members of religious institutes who have pronounced public vows and live in common with brothers and sisters». FILIPPINE, Par 7.

51. «These pastoral guidelines cover the ordained, both diocesan and religious, and refer to them together as clergy or clerics». FILIPPINE, Par 7. Diversamente, le norme del Canada, sembrano parlare di tutte e due le categorie insieme, cioè, preti e religiosi. Di fatto le norme, nella parte descrittiva mettono insieme preti e religiosi. Nella parte delle raccomandazioni, invece, come dice il primo paragrafo, le norme date per i preti devono applicarsi con degli adattamenti ai diaconi e religiosi. Cf. CANADA, De la souffrance a L'espérance, 45. Le norme dell'Irlanda che fanno riferimento esplicito anche alle donne come possibili implicate in queste denunce. Cf. IRLANDA, 16, 33 e 43.

52. Cf. GERMANIA, Einführung.

53. Cf. FILIPPINE, Par 22.

54. Cf. INGHILTERRA, Review on child protection, 4.13. Continua la norma dicendo che il sistema amministrativo è valido deve applicarsi anche ai Vescovi, invitando questi a sottoscrivere questa decisione. Cf. IBIDEM.

55. «Church body includes a diocese, religious institute and any other juridical person, body corporate, organization or association, including autonomous lay organisations, that are generally perceived to be part of the Catholic church. Church personnel includes any cleric, member of a religious institute, employee or volunteer who is connected with a Church body». AUSTRALIA, 7.

56. Cf. SVIZZERA, 17.

57. «La compétence de la Commission reste limitée aux collaborateurs pastoraux qui ont été nommés par l'Eglise dans des fonctions pastorales territoriales (paroisses) ou spécialisées (p.ex. mouvement de jeunesse)». BELGIO, 4.1.

58. «La Commission est saisie des cas d'abus sexuels commis dans le cadre de l'exercice de relations pastorales où sont impliquées les catégories de personnes énumérées ci-après : 1° les prêtres et diacres diocésains; 2° les assistants paroissiaux et autres animateurs laïcs en responsabilité pastorale territoriale ou spécialisée; 3° les membres d'instituts religieux ou de sociétés de vie apostolique». BELGIO, Art. 11.

59. Cf. CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE IN ENGLAND AND WALES, A programme for action. Final Report of the Independent Review on Child Protection in Catholic Church in England and Wales, September 2001 [<http://217.19.224.165/frame5et.htm>], 2.10.5.

60. Cf. BELGIO, Le traitement des plaintes, 6. «Church authorities may be made aware of rumours, gossip or allegations which point to a priest or other person with Church related activities or responsibilities being involved in compromising behaviour. The individual concerned should not ordinarily be challenged by the Bishop, his representative or anyone else, with a view to determining whether there are reasonable grounds for believing that abuse has occurred. ». INGHILTERRA, Child Abuse, n. 2. Alcune delle norme stabiliscono che, in questo periodo, il sospettato non deve assolutamente ricevere la notifica, per evitare che la vittima che soltanto vuole delle scuse, possa accontentarsi con questo e non fare la denuncia alla polizia, non tenendo conto che altre persone possono essere a rischio. INGHILTERRA, Review on child protection, 4.5.

61. Cf. FILIPPINE, Par 36. B. «The preliminary investigation must be circumspect. This is to ensure that any official investigation is not impeded by a guilty party who is forewarned and attempts to distort the evidence or threaten witnesses». INGHILTERRA, Child Abuse, n. 2.

62. Cf. IRLANDA, 4.5.6 e 4.4.6.

63. Cf. AUSTRALIA, Towards healing, 6.4.; IRLANDA, 4.5.8; NUOVA ZELANDA, 4.9; FILIPPINE, Par 36. C.

64. Cf. NUOVA ZELANDA, 4.11. Non risulta chiaro di che tipo di processo si tratti: se di diffamazione contro la falsa accusa oppure di una sollecitazione a un processo canonico che appuri la verità della denuncia.

65. Cosa che sembra non essere espressa molto chiaramente nelle norme della Nuova Zelanda, dove giustamente viene detto in maniera espressa che le dichiarazioni dell'accusato saranno viste dal denunciante, ma dobbiamo supporre che lui vedrà tutto ciò che l'altra parte ha detto. Cf. NUOVA ZELANDA, 4.16.

66. Cf. NUOVA ZELANDA, 51-5.6. Se vediamo, invece, le norme dell'Australia, ci troviamo tutta una sezione sulla revisione del processo, nella quale il soggetto è solo il denunciante «A review of process is available for complainants who are not satisfied with decisions taken by the relevant Church authority in relation to any aspect of the complaint». AUSTRALIA, 8.1.

67. Cf. USA, Essential Norms, 6; INGHILTERRA, Review on Child protection, 4.19 e 45; NUOVA ZELANDA, 4.10 (aiuto sacramentale) 4.14 (aiuto legale). «Careful attention must be given also to the spiritual and emotional wellbeing of the accused person. This must extend throughout the period of the investigation of an allegation and beyond whatever determination is made in regard to it». IRLANDA, p. 15. L'assistenza sacramentale esclude, però, la possibilità che qualcuno degli implicati a titolo d'autorità nel processo, possa udire in confessione l'accusato. Cf. CANADA, Annexe 3, 3; NUOVA ZELANDA, 4.10.

68. Cf. BELGIO, art. 25.

69. Cf. IRLANDA, 4.7.1.

70. Per esempio, Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda. Non è obbligatoria invece in Cile, Nuova Zelanda, Filippine, Svizzera, ecc.

71. Non rimane chiaro come l'inchiesta canonica possa interferire in quella civile.

72. «If a case has been tried in the civil forum and the accused is found guilty, his liability in the canonical forum remains to be established». FILIPPINE, 40. Per esempio in una delle norme della Conferenza Episcopale d'Inghilterra, si faceva riferimento alla dimissione dello stato clericale automaticamente se la condanna civile arrivava a 12 mesi. Cf. INGHILTERRA, Review of child protection, 4.22 e 50, confermato successivamente anche ma con meno forza da ID, A programme for action, 2.10.21. Si veda anche CANADA, VII. Remarques préliminaires, 4.

73. Cf. CILE, 1.c e 1.d; AUSTRALIA, 6.13.

74. «Media relations on behalf of the diocese or religious congregation should be handled by an identified person who should have appropriate training. It is vital that the media response take fully into account: the protection of the right of victims to privacy; the right of the accused to a fair trial – the right to a fair trial is the right to a trial in which prospective jurors are not potentially prejudiced by pre-trial publicity». IRLANDA, 3.18.

75. Cf. USA, Essential Norms, 6. È interessante che si tratti di un adattamento del c. 1722 che parla della ricezione della Eucaristia, e non della partecipazione. Si veda anche NUOVA ZELANDA, 4.9;

76. Cf. CILE, 1.c e; FILIPPINE, Par 37.A; IRLANDA, 4.6.4; GERMANIA, 6. Quando si tratta di personale non ecclesiastico, in genere si parla di sospensione degli incarichi. Cf. INGHILTERRA, A programme of action, 2.10.11.

77. Cf. USA, Essential Norms, 7; FILIPPINE, Par 36.D; IRLANDA, 4.6.4

78. Cf. NUOVA ZELANDA, 4.12.